

	STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "SOCIETA' ITALIANA DI GINECOLOGIA	
	RIGENERATIVA ESTETICA E FUNZIONALE"	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una Associazione Medico - Scientifica e cultu-	
	rale, non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguen-	
	ti del codice civile denominata "Società Italiana Di Gineco-	
	logia Rigenerativa Estetica E Funzionale", in sigla "SIGREF".	
	ART. 2 - SEDE E DURATA	
	La Associazione ha sede in Perugia, alla Via Giuseppe Tomasi	
	di Lampedusa n. 52.	
	Non costituirà modifica dell'atto costitutivo procedere al	
	cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune fis-	
	sato per la sede della associazione.	
	Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi e	
	centri operativi secondari e potrà decidere di spostare la	
	sede dell'associazione all'interno del Comune di Perugia.	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	ART. 3 - SCOPO	
	L'Associazione è un'istituzione scientifica, autonoma, apoli-	
	tica e non ha scopo di lucro.	
	In analogia alle società scientifiche ha come scopo prevalen-	
	te la promozione della formazione, dell'aggiornamento e del-	
	la ricerca nel campo della ginecologia rigenerativa, esteti-	
	ca e funzionale. Per il raggiungimento dei propri fini, l'As-	
	sociazione si propone di:	

	- organizzare e gestire corsi di formazione, masterclass, se-	
	minari e workshop pratici;	
	- promuovere attività di Educazione Continua in Medicina	
	(ECM) e formazione permanente;	
	- organizzare congressi, conferenze e tavole rotonde naziona-	
	li ed internazionali;	
	- favorire la diffusione di linee guida, protocolli clinici	
	e standard operativi;	
	- promuovere studi e ricerche scientifiche, anche in collabo-	
	razione con Università ed Enti di Ricerca;	
	- siglare convenzioni e accordi per ampliare l'attività cul-	
	turale e divulgativa.	
	È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra	
	indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connes-	
	se o accessorie.	
	ART. 4 - ASSOCIATI	
	L'Associazione si compone di:	
	- Associati Fondatori: Coloro che hanno sottoscritto l'Atto	
	Costitutivo.	
	- Associati Ordinari: Laureati in Medicina e Chirurgia (o di-	
	scipline affini) operanti nel settore.	
	- Associati Onorari: Personalità che hanno dato particolare	
	lustro alla disciplina.	
	ART. 5 - AMMISSIONE E DECADENZA	
	Per l'ammissione l'aspirante associato deve presentare doman-	

	da scritta al Consiglio Direttivo, corredata da curriculum e	
	presentata da un associato. La qualifica di associato si per-	
	de per dimissioni, morosità nel pagamento delle quote per ol-	
	tre due anni consecutivi o per gravi motivi indecorosi deli-	
	berati dal Consiglio Direttivo.	
	ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi della Associazione:	
	1. l'Assemblea;	
	2. il Consiglio Direttivo;	
	3. il Presidente;	
	4. il Segretario;	
	5. il Tesoriere.	
	Sarà possibile la nomina di un Collegio di Probiviri.	
	ART. 7 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è composta dagli associati in regola con la quo-	
	ta associativa.	
	Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro	
	il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del rendiconto eco-	
	nomico-finanziario.	
	Ogni associato ha diritto a un voto.	
	L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberante	
	dell'associazione.	
	L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.	
	In sede ordinaria:	
	- approva le linee generali del programma di attività per	

	l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;	
	- approva il bilancio;	
	- elegge il Consiglio Direttivo;	
	- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario	
	sottoposto alla sua approvazione.	
	In sede straordinaria:	
	- delibera le modificazioni dello statuto;	
	- delibera lo scioglimento dell'associazione.	
	Sono comunque demandate all'assemblea, in sede ordinaria o	
	straordinaria, tutte le questioni previste dalla normativa	
	vigente.	
	All'assemblea (ordinaria o straordinaria) potranno participa-	
	re con diritto di voto e verranno conteggiati al fine del	
	computo dei quorum costitutivi e deliberativi solamente gli	
	associati in regola col pagamento delle quote associative; o-	
	gni associato ha diritto ad un voto.	
	Le deleghe, che dovranno essere fatte per iscritto, non po-	
	tranno essere più di due per ciascun associato.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo	
	all'inizio di ogni anno, e comunque entro il mese di aprile.	
	In seduta straordinaria l'assemblea è convocata ad iniziati-	
	va del Consiglio Direttivo oppure quando almeno un quarto de-	
	gli associati ne faccia richiesta scritta al consiglio indi-	
	cando le questioni da esaminare.	
	In tutti i casi l'assemblea è convocata mediante avviso da	

	comunicarsi, con qualsiasi mezzo che ne comprovi la trasmis-	
	sione presso i recapiti professionali ovvero quelli risultan-	
	ti dal libro degli associati almeno 7 (sette) giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Nella convocazione saranno specificati l'ordine del giorno,	
	la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di	
	seconda convocazione.	
	In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita con la partecipazione di metà più uno degli asso-	
	ciati (tenendosi conto anche delle deleghe) e delibera vali-	
	damente a maggioranza semplice.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e deli-	
	bera validamente a maggioranza semplice.	
	L'assemblea può riunirsi in seconda convocazione trascorso	
	almeno un giorno dalla prima convocazione.	
	Per la modificazione del presente statuto o per deliberare	
	lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, occor-	
	rerà, in prima convocazione, la presenza dei 3/4 (tre quar-	
	ti) degli associati aventi diritto con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazio-	
	ne occorrerà la presenza di almeno 1/2 (un mezzo) degli asso-	
	ciati con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presen-	
	ti ed, in entrambe i casi, il parere favorevole del Consi-	
	glio Direttivo.	

	Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto detto quo-	
	rum, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata e sarà re-	
	golarmente costituita qualunque sia il numero degli interve-	
	nuti, deliberando validamente col voto dei 2/3 (due terzi)	
	dei presenti ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta	
	dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidente	
	o da un membro del Consiglio designato dalla stessa assem-	
	blea.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario.	
	Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere ri-	
	portate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario	
	che le sottoscrive unitamente al Presidente.	
	È ammesso l'intervento in adunanza anche attraverso sistemi	
	di telecomunicazione che permettano la interlocuzione au-	
	dio-video e che garantiscano la possibilità di verificare	
	l'identità dell'associato.	
	ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ordina-	
	ria e straordinaria.	
	E' composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 7	
	(sette).	
	I membri restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggi-	
	bili.	
	Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costituti-	

		vo.	
	I membri del Consiglio Direttivo, compresi il Presidente, il		
	Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere durano in ca-		
	rica 3 (tre) anni.		
	Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Teso-		
	riere sono rieleggibili per un massimo di due mandati conse-		
	cutivi.		
	Per una successiva nuova elezione è necessaria la disconti-		
	nuità di almeno un mandato.		
	Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:		
	- deliberare, a suo insindacabile giudizio nel rispetto dei		
	principi di imparzialità, uguaglianza e libera adesione in		
	conformità ai principi ispiratori dell'associazione ed alle		
	finalità dalla stessa perseguite, l'ammissione degli associa-		
	ti, compresi i sostenitori; le motivazioni di un eventuale		
	rigetto della domanda dovranno essere comunicate all'interes-		
	sato entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera;		
	- convocare l'assemblea;		
	- provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e		
	stabilire l'ammontare della quota associativa annuale a cari-		
	co degli associati;		
	- attuare il programma di massima delle attività deliberate		
	dall'assemblea;		
	- deliberare le opportune iniziative per l'attuazione degli		
	scopi della Associazione;		

	- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizza-	
	zione e il funzionamento delle attività della Aassociazione;	
	- sottoporre all'assemblea il bilancio preventivo e consunti-	
	vo per l'approvazione;	
	- nominare Commissioni di Studio per specifiche iniziative;	
	- deliberare l'eventuale trasferimento della sede della Asso-	
	ciazione;	
	- assumere ogni altra iniziativa che non competa, a norma di	
	legge e di Statuto, ad altri Organi della Associazione;	
	- redigere regolamenti per il funzionamento della Associazio-	
	ne e dei suoi Organi per quanto non regolamentato a norma di	
	legge e/o di Statuto.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il pre-	
	sidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano ri-	
	chiesta scritta almeno 2 (due) Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche sen-	
	za formalità, con la indicazione dell'Ordine del Giorno da	
	comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno 3 (tre) giorni prima	
	di quello fissato per la riunione.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Pre-	
	sidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancan-	
	za di questo, dal Consigliere più anziano presente (anzia-	
	nità di iscrizione).	
	Il Consiglio Direttivo si costituisce validamente con la pre-	
	senza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e delibera a	

	maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, prevale il	
	voto del presidente o di chi ne fa le veci.	
	La partecipazione all'adunanza potrà avvenire anche mediante	
	mezzi di telecomunicazione audio-video purchè sia possibile	
	verificare l'identità del membro da remoto.	
	Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissio-	
	nario, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione.	
	La carica dei cooptati sarà limitata alla durata del mandato	
	dell'intero Consiglio Direttivo.	
	In ogni caso, ove il numero dei Consiglieri in carica scenda	
	a meno della metà di quello originariamente nominato, l'inte-	
	ro Consiglio Direttivo verrà rieletto.	
	Di ogni deliberazione sarà redatto verbale, eventualmente in	
	forma sintetica. In caso di assenza del Segretario della As-	
	sociazione chi presiede nomina per l'occasione un segretario.	
	ART. 9 - PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione	
	di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.	
	ART. 10 - SEGRETARIO	
	Il Segretario provvede a verbalizzare le adunanze dell'assem-	
	blea e del consiglio direttivo; coadiuvare il Presidente e	
	il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività che	
	si rendono necessarie e opportune per il funzionamento	
	dell'amministrazione dell'associazione, nonché a curare la	

	tenuta dei libri sociali.	
	ART. 11 - TESORIERE	
	Il Tesoriere predispone i bilanci, custodisce sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore	
	dell'Associazione che gli venga affidato; sorveglia la riscossione delle quote associative; rende conto al Consiglio	
	Direttivo della situazione di cassa; paga nei limiti stabiliti dal bilancio i mandati firmati dal Presidente o da chi ne	
	fa le veci; sbriga le pratiche relative agli Associati morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio; cura la gestione amministrativa.	
	ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO	
	Il patrimonio è costituito dalle quote degli associati fondatori e dalle quote associative annuali. Le entrate derivano	
	anche da attività formative, congressi, contributi di enti pubblici o privati ed erogazioni liberali.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanz	
	zi di gestione tra gli associati.	
	ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude	
	al 31 dicembre di ogni anno.	
	In conformità all'Atto Costitutivo, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2026.	
	Il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea entro il	
	30 aprile dell'anno successivo.	

ART. 14 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a finalità di utilità pubblica o ad altre associazioni con finalità analoghe.

ART. 15 - RINVIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per quanto non previsto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti.

ART. 16 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Statuto e/o del relativo atto costitutivo dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione di "CONCILIA S.r.l.", Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 8 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. **Lgs.** 28/2010 e successive integrazioni e modifiche.

A tal proposito le parti si impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione così come ivi stabilito prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il Regolamento di procedura, la modulistica e le tabelle delle indennità di mediazione in vigore al momento di attivazione della procedura sono visionabili sul sito internet dell'Organismo all'indirizzo: www.concilia.it.